

Come devono concretamente applicarsi le regole relative alle assenze dal lavoro rese a qualsiasi titolo (come ad es. ferie, permessi retribuiti, malattia, ecc...) nel caso di personale turnista?

L'art. 17 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 disciplina le diverse articolazioni orarie.

In armonia con tale previsione, dunque, vanno lette le norme contrattuali riguardanti gli istituti che disciplinano le assenze dal lavoro che sono di diretta ed immediata applicazione da parte delle amministrazioni. Sul punto, si ricorda che le assenze dal lavoro possono essere fruite a giorni o ad ore, a seconda dell'istituto contrattuale preso in considerazione, con il relativo computo.

Pertanto, le assenze fruibili esclusivamente in giorni vengono sempre considerate come singola giornata di assenza indipendentemente dalla durata della prestazione che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella stessa e vengono riproporzionate solo in caso di part-time verticale o misto atteso che solo in tali fattispecie le giornate di prestazione rese nella settimana sono meno del numero ordinariamente previsto dall'art. 17 citato.